

Bur n. 61 del 16/05/2025

(Codice interno: 556045)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 514 del 13 maggio 2025

**Aggiornamento delle indicazioni operative in merito agli indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave denominati "Dopo di noi". Legge n. 112/2016. DGR n. 2141/2017. DGR n. 154/2018. Superamento della DGR n. 154/2018.**

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento, in considerazione delle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo attuativo 3 maggio 2024, n. 62, aggiorna le indicazioni operative in merito agli indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave denominati "Dopo di noi", di cui alla Legge n. 112/2016, alla DGR n. 2141/2017 e alla DGR n. 154/2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge 22 giugno 2016, n. 112 *"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"* cosiddetta "Dopo di Noi", ha introdotto misure di assistenza, cura e protezione per le persone con disabilità grave che non hanno il supporto familiare, sia perché sono prive di entrambi i genitori, sia perché questi non sono in grado di fornire il necessario sostegno. Tali misure si attivano anche in vista della futura mancanza del sostegno familiare, prevedendo un intervento progressivo nella presa in carico della persona disabile. L'obiettivo è evitare l'istituzionalizzazione, integrando queste misure nel progetto individuale previsto dall'art. 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e rispettando, quanto più possibile, la volontà della persona con disabilità grave, dei suoi genitori o dei suoi tutori. Si fa riferimento ai principi che fondano il progetto di vita, enfatizzando la centralità della persona, i suoi bisogni e le sue aspirazioni, nonché la sua partecipazione attiva alla costruzione del progetto, e l'utilizzo del budget di progetto per garantire un percorso di vita unificato e continuativo.

Gli interventi del "Dopo di Noi" si inseriscono altresì nel contesto della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che orienta il sistema di welfare in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza per le persone con disabilità.

L'art. 3, comma 1 della Legge n. 112/2016 ha istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, noto come "Fondo Dopo di Noi". Si tratta di un fondo che è destinato alla realizzazione di interventi a favore delle persone con disabilità grave, come previsto dall'art. 2, comma 2 della stessa Legge.

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che le Regioni devono adottare indirizzi di programmazione e definire i criteri per l'erogazione dei finanziamenti ministeriali.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al Ministro della Salute e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha definito con il Decreto del 23 novembre 2016, i requisiti, le modalità e le priorità per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione previste dal Fondo, in attuazione dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 112/2016.

Il percorso programmatico intrapreso dalla Regione del Veneto riguardante lo sviluppo di politiche rispondenti ai bisogni in continua evoluzione delle persone con disabilità ha promosso l'implementazione di un sistema flessibile di interventi in cui gioca un ruolo strategico l'armonizzazione e la ricomposizione di prestazioni, servizi e trasferimenti monetari sostenuti da diverse fonti di finanziamento tra le quali vi sono il Fondo nazionale delle non autosufficienze, il Fondo nazionale politiche sociali, il Fondo "Dopo di Noi", il Fondo per i caregiver familiari e altre fonti. Tale sistema è stato inoltre definito anche alla luce delle disposizioni della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, in particolare l'art. 1, comma 170, lettera f) che individua il rafforzamento dei progetti per il "Dopo di Noi" e la vita indipendente come un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS), parte del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, finanziato con risorse nazionali, fondi europei e PNRR.

In tale cornice programmatica la Regione del Veneto con la DGR n. 154 del 16 febbraio 2018 *"Legge n. 112 del 2016: indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - Indicazioni operative"* ha sviluppato specifiche indicazioni per l'elaborazione degli atti necessari a dare attuazione

agli indirizzi di programmazione approvati con la DGR n. 2141 del 19 dicembre 2017, primo atto di programmazione delle risorse del "Fondo Dopo di Noi".

Con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute del 22 dicembre 2023, ha ripartito le risorse del "Fondo Dopo di Noi" relativo all'annualità 2023, assegnando alla Regione del Veneto una somma di 6.377.180,00 euro, di cui 1.257.000,00 euro destinati specificamente, come stabilito dall'art. 1, comma 2, al rafforzamento dell'assistenza per le persone con disabilità grave, in conformità con l'art. 4, comma 3, lettere a, b e c del DM 23 novembre 2016.

All'art. 2, comma 1 il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2023 stabilisce altresì che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dall'art. 3 del DM 23 novembre 2016 rispettando i modelli organizzativi regionali e coinvolgendo le autonomie locali e le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità. La programmazione regionale, approvata dalla Giunta regionale, deve essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per verificarne la coerenza con le finalità dell'art. 3 del DM 23 novembre 2016.

In conformità al Decreto interministeriale del 22 dicembre 2023 con DGR n. 349 del 4 aprile 2024 la Regione del Veneto ha approvato la programmazione delle risorse ad essa assegnate per l'annualità 2023, provvedendo a dare continuità alle precedenti programmazioni regionali (DGR n. 2141/2017, n. 154/2018, n. 1838/2019, n. 1254/2020, n. 730/2021, n. 483/2022, n. 597/2023). A seguito di valutazione da parte di un'apposita Commissione prevista dall'art. 2, comma 3 del medesimo Decreto interministeriale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota acquisita al protocollo regionale in data 23 dicembre 2024 con n. 654333, ha comunicato l'esito favorevole in merito alla coerenza dell'atto programmatico presentato dalla Regione del Veneto.

Di recente, sono state introdotte delle novità normative in tema di disabilità atteso che il PNRR - Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglia, comunità e Terzo Settore" ha previsto la riforma della definizione della condizione di disabilità.

Nello specifico, è stata approvata la Legge delega sulla disabilità (Legge 22 dicembre 2021, n. 227) che ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.

Con Decreto Legislativo attuativo 3 maggio 2024, n. 62 è stata introdotta una nuova disciplina in ordine alla condizione di disabilità, ed alla valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

In considerazione dell'evoluzione normativa in materia di disabilità, si rende necessario aggiornare le indicazioni operative rivolte alle Aziende ULSS e riferite agli indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave. Si propone pertanto l'approvazione dell'**Allegato A** avente ad oggetto "*Aggiornamento delle indicazioni operative in merito agli indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla Legge n. 112/2016 e alla DGR n. 2141/2017.*", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale **Allegato A** sostituisce integralmente l'Allegato A di cui alla DGR n. 154/2018.

Si specifica che gli importi riguardanti il contributo onnicomprensivo massimo riconoscibile di riferimento per ogni linea di intervento indicati al punto 7.1 dell'**Allegato A** tengono conto degli intervenuti aumenti riferiti al costo del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, da ultimo determinati in applicazione al Decreto del Direttore della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di quelli dovuti all'inflazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";

VISTA la Legge 2 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";

VISTA la Legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità";

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute del 22 dicembre 2023 "Riparto, per l'annualità 2023, delle risorse del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";

VISTO il D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 del "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 22 dicembre 2023, n. 32 "Bilancio di previsione 2024-2026" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 27 dicembre 2024, n. 34 "Bilancio di Previsione 2025-2027";

RICHIAMATE le DGR n. 2141 del 19/12/2017, n. 154 del 16/02/2018, n. 1838 del 6/12/2019, n. 1254 del 1/9/2020, n. 730 del 08/06/2021, n. 483 del 26/04/2022, n. 597/2023, n. 36 del 23/01/2024 e n. 349 del 04/04/2024;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle novità normative introdotte dalla Legge delega sulla disabilità n. 227/2021 e dal Decreto Legislativo attuativo 3 maggio 2024, n. 62 riguardante la definizione della condizione di disabilità, la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato;
3. di prendere atto degli intervenuti aumenti riferiti al costo del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, da ultimo determinati in applicazione al Decreto del Direttore della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di quelli dovuti all'inflazione;
4. di aggiornare le indicazioni operative in merito agli indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla Legge n. 112/2016, alla DGR n. 2141/2017 e alla DGR n. 154/2018;
5. di approvare l'**Allegato A** "Aggiornamento delle indicazioni operative in merito agli indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla Legge n. 112/2016 e alla DGR n. 2141/2017.", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di stabilire che il contenuto dell'**Allegato A** al presente atto sostituisce integralmente l'Allegato A della DGR n. 154/2018;
7. di dare atto che gli importi indicati al punto 7.1 dell'**Allegato A** al presente provvedimento tengono conto degli intervenuti aumenti evidenziati al punto 3;
8. di incaricare il Direttore della U.O. Persone con disabilità e progettualità a supporto dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 120 giorni;
10. di dare atto che il provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.





Aggiornamento delle indicazioni operative in merito agli indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla Legge n. 112/2016 e alla DGR n. 2141/2017.

### 1. Inquadramento normativo

Con la Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta "Dopo di Noi", sono state disposte le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. La legge citata individua come obiettivo principale quello di "favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità" (art. 1, co. 1), da perseguire mediante "misure di assistenza, cura e protezione", anche "in vista del venir meno del sostegno familiare" e, quindi, "attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori" (art. 1, co. 2).

In attuazione delle disposizioni nazionali, la Regione del Veneto attraverso la DGR n. 2141 del 19/12/2017 recante "Legge n. 112 del 2016. Decreto ministeriale del 21 giugno 2017. Riparto risorse per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, definiti "Dopo di Noi". DDR n. 66 del 15 giugno 2017" ha approvato, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DM 23/11/2016 (Decreto), gli "Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave" (Indirizzi di programmazione).

Considerata l'innovatività sottesa al raggiungimento degli obiettivi della Legge n. 112/2016 e alle correlate linee di intervento previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 23/11/2016, con la successiva DGR n. 154/2018 ad oggetto "Legge n. 112 del 2016: indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - Indicazioni operative" sono state elaborate e fornite alle aziende ULSS integrazioni e precisazioni operative per l'elaborazione degli atti necessari a specificare e dare attuazione, nei rispettivi ambiti territoriali, agli indirizzi di programmazione al fine di garantire trasparenza, adeguatezza ed omogeneità di azione sull'intero territorio regionale.

Gli interventi si definiscono altresì anche alla luce delle disposizioni della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, in particolare dall'art. 1 comma 170 lett.f), che l'identifica come Livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS) prioritario nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, il potenziamento dei progetti per il "Dopo di Noi" e per la vita indipendente, al cui finanziamento concorrono le risorse nazionali già destinate dal Piano in integrazione con le risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi.

La programmazione delle risorse assegnate alla Regione del Veneto per l'annualità 2023 è stata approvata con la DGR n. 349 del 4 aprile 2024 e il provvedimento ha provveduto a dare continuità con i pregressi atti di pianificazione (DGR n. 2141/2017, n. 154/2018, n. 1838/2019, n. 1254/2020, n. 730/2021, n. 483/2022 e 597/2023), determinando nel contempo, in un'ottica di maggior aderenza ai bisogni delle persone con disabilità e in coerenza con le disposizioni nazionali, la necessità di implementare maggiormente la sinergia con gli enti del terzo settore, al fine di favorire la partecipazione delle reti di soggetti pubblici e privati all'attuazione della programmazione, in un'ottica di sostenibilità del sistema e nel rispetto della libera scelta delle persone con disabilità o di chi per loro. A tal proposito si richiama l'art. 4 della Legge n. 112/2016 che definisce al comma 2 che "Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità". Nel contempo si richiama altresì quanto stabilito dalla Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dal D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" nonché l'art. 55 comma 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e le relative disposizioni attuative disciplinate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Nel quadro normativo delineato vengono definiti i contenuti e le modalità operative relative alla realizzazione di un sistema di percorsi progettuali volti a promuovere a livello regionale la piena inclusione e partecipazione alla vita della comunità della persona con disabilità.

Le azioni progettuali da programmare e sostenere tramite il riconoscimento di contributi a valere sulle risorse di cui



d27e6532



all'art. 3 della legge, ripartite e assegnate alle aziende ULSS con DGR n. 349/2024, devono rientrare nelle linee di intervento previste dal Decreto e specificate negli indirizzi di programmazione stabiliti dalla DGR n. 2141/2017 e contenuti nelle programmazioni annuali tra cui quelle approvate con le DGR n. 1838/2019, n. 1254/2020, n. 730/2021, n. 483/2022, n. 597/2023 e la succitata DGR n. 349/2024. Tali azioni devono essere orientate all'attuazione dei progetti personalizzati definiti in UVMD sulla scorta delle valutazioni multidimensionali (art. 2, co. 1 del Decreto) di ciascuna persona con disabilità priva del sostegno familiare (paragrafi 5 e 6) e con riferimento alle aree di operatività dei sostegni: paragrafo 4, nella prospettiva della massima autonomia e del miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità e concretizzarsi nei percorsi precisati distintamente per ciascuna linea di intervento: paragrafo 4.2.

**2. Procedura di formazione degli elenchi aziendali delle reti organizzate ed autorizzate mediante la forma dell'accREDITAMENTO (richiamo ai principi di cui all'art. 4 della Legge n. 112/2016, all'art. 55 comma 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e disposizioni attuative disciplinate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021)**

Il presente provvedimento promuove azioni progettuali volte alla realizzazione di percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine o per la deistituzionalizzazione, il supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che *"riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare"*, programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative mediante il possibile pagamento delle spese di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie e, anche se in via residuale, interventi di permanenza temporanea in soluzioni abitative extra-familiari.

Il modello mira a valorizzare e consolidare le esperienze innovative avviate nelle precedenti annualità ma anche ad aprire la pianificazione a nuove progettualità innovative per promuovere il progressivo miglioramento degli strumenti applicativi proposti dalla Legge n. 112/2016. Il fulcro delle azioni progettuali è la promozione dell'autodeterminazione e dell'autonomia intesa nelle sue varie dimensioni (lavorativa, abitativa, relazionale, sociale) in una prospettiva di crescita ed emancipazione personale volta a raggiungere, come indicato all'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge n. 18/2009), la realizzazione del più generale principio di *"piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società"*. Sul piano operativo, il modello sviluppa tale dimensione coordinandosi con il sistema dei sostegni e dei trattamenti socio-riabilitativi in progetti integrati di presa in carico finalizzati a elevare i livelli di qualità di vita e di benessere della persona.

L'adesione al sistema del Dopo di Noi configurato dal presente atto, in continuità con i dettami della DGR n. 154/2018 da parte delle reti di soggetti interessati, avverrà su richiesta del soggetto capofila e dovrà essere formulata secondo le indicazioni operative di seguito riportate.

A tal proposito, in merito alla procedura di formulazione degli elenchi, si richiama l'art. 4 della Legge n. 112/2016 che definisce al comma 2 che *"Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità"*. Nel contempo si richiama altresì quanto stabilito dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e dal D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* nonché dall'art. 55 comma 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e le relative disposizioni attuative disciplinate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

La co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del Codice del Terzo Settore, nel presente provvedimento è declinata nella forma dell'accREDITAMENTO, mediante la formulazione ed istituzione di elenchi di reti organizzate e autorizzate riconosciute dalle Aziende ULSS, attraverso procedure di evidenza pubblica (Avviso), nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Le aziende ULSS, ai fini della determinazione delle azioni progettuali attuative degli obiettivi e interventi di cui agli indirizzi di programmazione (DGR n. 2141/2017), provvederanno, attraverso appositi avvisi ad evidenza pubblica, ad individuare le reti di soggetti, come definite al paragrafo 3, con le quali avviare la fase di co-progettazione delle medesime azioni. Gli



d27e6532



Avvisi finalizzati all'attivazione di rapporti di collaborazione con le reti organizzate mediante co-progettazione nella peculiare forma dell'accreditamento devono regolamentare anche i seguenti aspetti:

- i requisiti richiesti alle reti organizzate, specificamente inerenti alla procedura di accreditamento;
- la durata triennale del rapporto di accreditamento e del patto di accreditamento;
- le condizioni economiche per l'attivazione dell'accreditamento. Gli Avvisi devono indicare l'importo del contributo onnicomprensivo riconoscibile (paragrafo 7.1) alle reti accreditate;
- la regolamentazione delle modalità di scelta delle reti accreditate per l'attivazione del partenariato;
- il sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio nonché il relativo regime sanzionatorio;
- la regolamentazione delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi.

Le aziende ULSS dovranno garantire la continuità nell'assistenza, nella fase di transizione conseguente all'espletamento delle procedure per la formulazione dell'elenco di reti organizzate, per tutti i progetti individuali già in essere e avviati nelle precedenti programmazioni.

Ai fini dell'inserimento nell'elenco, le reti devono, presentare un progetto tecnico: "progetto di servizio/intervento", elaborato sulla base dei criteri di cui al presente provvedimento (anche ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge n. 328/2000), la cui idoneità sarà valutata dalle stesse aziende ULSS.

Gli elenchi costituiranno la base per la creazione di un sistema di reti organizzate riconosciute in ottemperanza all'art. 4 comma 2 della Legge 112/2016 con le quali le aziende ULSS avvieranno le attività di co-progettazione degli interventi previsti al successivo paragrafo 4 oggetto di accreditamento per la realizzazione dei percorsi descritti nel presente provvedimento.

Con riferimento ai suddetti elenchi, la persona con disabilità e/o il suo rappresentante legale/famiglia eserciteranno la libera scelta della rete/progetto dove realizzare il proprio percorso come individuato dalle linee di intervento individuate in ottemperanza al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 novembre 2016 e sviluppate nella presente programmazione (paragrafo 4). L'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), esaminato per ciascuna persona con disabilità il relativo profilo di gravità e funzionamento, nonché le condizioni di salute e le abilità residue e potenziali, attraverso la Scheda di Valutazione Multidimensionale Disabili (SVaMDi), verificherà la compatibilità della scelta rispetto alle predette condizioni della persona e agli obiettivi di crescita e di miglioramento dei domini relativi alla qualità di vita della stessa.

Con riguardo ai procedimenti per la costruzione e formulazione degli elenchi di reti organizzate si richiamano quanto precedentemente riportato in merito all'art. 15 della Legge n. 241/1990, al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché all'art. 55 comma 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e le relative disposizioni attuative disciplinate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021. Gli elenchi dovranno essere approvati e pubblicati dalle aziende ULSS entro il 30 giugno 2025. Gli stessi e i progetti abilitati avranno durata triennale, salvo rinnovo periodico nel rispetto delle procedure e dei principi sopra indicati. Nel corso della realizzazione delle azioni progettuali sono possibili implementazioni degli elenchi da parte delle aziende ULSS, con medesima procedura ad evidenza pubblica, così da garantire alle reti interessate che decidano di iscriversi, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità delle reti riconosciute.

Le reti attualmente gestrici degli interventi attivati nell'ambito delle programmazioni di cui alle DGR n. 2141/2017, DGR n. 154/2018, n. 1838/2019, n. 1254/2020, n. 730/2021, n. 483/2022, n. 597/2023 e n. 349/2024 avranno l'opportunità di iscriversi agli elenchi. Non sono ammesse modifiche a contratti in vigore riferiti alla DGR n. 154/2018 e gli stessi non potranno, con l'entrata in vigore degli elenchi di cui al presente provvedimento, essere né rinnovati né prorogati. L'unico riferimento per la stipula degli accordi contrattuali (patti di accreditamento) finanziati con il Fondo di cui al Dopo di Noi è il presente atto.

### 3. Requisiti per l'iscrizione all'elenco delle reti

Come anticipato (paragrafo 2) al fine di garantire efficacia, sviluppo e sostenibilità alle azioni progettuali, si ritiene di prevedere nell'ambito e in funzione delle finalità e degli obiettivi della legge (art. 4 comma 2 della Legge n. 112/2016), come già stabilito negli "Indirizzi di programmazione" DGR n. 2141/2017), che le azioni debbano concretizzarsi attraverso moduli organizzativi e gestionali costituiti da reti di soggetti: enti pubblici, enti privati appartenenti al terzo settore (cooperative sociali, associazioni, fondazioni) e altri enti del territorio. Ogni modulo organizzativo-gestionale deve prevedere l'ulteriore requisito che "almeno uno dei soggetti afferenti alla rete dev'essere competente in aree e/o ambiti non appartenenti al mondo della disabilità e della non autosufficienza". Ciascuno di tali moduli deve essere formalizzato in un "accordo di partenariato, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti" con l'individuazione del "soggetto capofila scelto tra i soggetti accreditati nel settore della disabilità". Ai fini del presente provvedimento rientrano nel concetto di rete anche gli enti consorzi di cui all'albo delle cooperative sociali, sezione C disciplinato dall'articolo 5 della LR n. 23/2006.



d27e6532



### 3.1 Contenuti necessari dell'accordo di partenariato

Attraverso la sottoscrizione dell'Accordo di partenariato i soggetti partner della rete provvedono a specificare:

- le azioni progettuali di durata triennale programmate nell'ambito dei percorsi progettuali previsti negli Indirizzi di programmazione, come integrati e declinati con il presente documento, e la durata, triennale, fatta salva la vigenza dell'elenco, dello stesso Accordo di partenariato quale presupposto giuridico per le realizzazioni programmate e coordinate nelle predette azioni progettuali;
- gli impegni assunti da ciascun partner della rete in termini di ruoli, interventi/sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolati e finalizzati alla realizzazione delle suddette azioni progettuali triennali e alla loro prosecuzione oltre il predetto triennio, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'art. 6 della legge;
- l'impegno ad adeguarsi alle indicazioni e prescrizioni poste dall'Azienda ULSS in fase di co-progettazione;
- l'individuazione del soggetto capofila con indicazione del relativo ambito di responsabilità.

Il soggetto a cui verrà affidato il ruolo di capofila deve possedere requisiti e competenze di natura organizzativa che dimostrino capacità di coordinare i partner della rete. In particolare esso dovrà assumere:

- la titolarità dei poteri di rappresentanza dei partner della rete;
- il coordinamento dei partner della rete nella realizzazione delle azioni progettuali;
- il ruolo di interlocutore privilegiato nei confronti dell'Azienda ULSS, anche ai fini del debito informativo nei confronti della Regione del Veneto, in ordine a:
  - monitoraggio dei risultati, in itinere e finali, delle realizzazioni relative alle Azioni progettuali;
  - audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati e alla permanenza dei requisiti che hanno determinato l'ammissione della rete all'elenco, audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati nella co-progettazione;
  - eventuali rimodulazioni delle Azioni progettuali rispetto a possibili opportunità di miglioramento;
  - supervisione delle rendicontazioni prodotte dai soggetti della rete e alla loro sintesi secondo le indicazioni fornite dalle aziende ULSS e tenuto conto delle esigenze degli altri enti/reti familiari finanziatori dei costi non a carico del Servizio Sanitario Regionale
- la responsabilità del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, che sarà tenuto a documentare all'Azienda ULSS e, tramite quest'ultima, alla Regione del Veneto;
- l'alimentazione del sistema informativo regionale riferito al flusso FAD.

Alle reti di cui sopra possono partecipare, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge n. 112/2016, in qualità di partner "altri enti del territorio" e soggetti privati, tra i quali le famiglie delle persone con disabilità, qualora essi si impegnino attraverso l'apporto di sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolate alle finalità degli interventi programmati, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'art. 6 della legge.

Gli enti pubblici interessati a concorrere agli obiettivi e interventi di cui agli Indirizzi di programmazione, anche in relazione alle reti di cui sopra, dovranno indicare la loro disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo con l'Azienda ULSS che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, disciplinerà le modalità del loro concorso in termini di interventi e co-finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle Azioni progettuali programmate.

Il progetto, l'accordo di partenariato e l'accordo contrattuale (patto di accreditamento) stipulato tra la rete di partenariato e l'Azienda ULSS, devono prevedere le modalità di partecipazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta e della rete familiare alla valutazione dei percorsi progettuali.

L'organizzazione della rete dovrà garantire e individuare almeno un luogo/sede di riferimento per la persona con disabilità e la sua famiglia.

### 4. Linee di intervento

Le azioni progettuali di durata triennale da programmare e sostenere attraverso l'assegnazione di contributi a valere sulle risorse di cui all'art. 3 della legge n. 112 del 2016, ripartite e riconosciute alle aziende ULSS con DGR n. 349/2024 e con le successive DGR, adottate in ottemperanza ai contenuti del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali (approvato dalla Rete della Protezione dell'Inclusione in data 28/07/2021) e della Legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (cd. legge di bilancio 2022), devono essere incluse nelle linee di intervento previste dal Decreto e specificate negli indirizzi di programmazione stabiliti dalla DGR n. 2141/2017 e successive DGR n. 1838/2019, n. 1254/2020, n. 730/2021, n. 483/2022, 597/2023 e n. 349/2024. Tali azioni devono essere orientate all'attuazione dei



d27e6532



progetti personalizzati, predisposti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000 e definiti in UVMD sulla scorta delle valutazioni multidimensionali (art. 2, co. 1 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23/11/2016) di ciascuna persona con disabilità, nella prospettiva della massima autonomia e del miglioramento della qualità di vita secondo l'orizzonte del progetto di vita e concretizzarsi nei percorsi precisati distintamente per ciascuna linea di intervento di seguito evidenziata. Le azioni progettuali avranno durata di tre anni con decorrenza dalla data di stipula a seguito della approvazione e pubblicazione degli elenchi (paragrafo 2). Non sono previsti limiti temporali per i progetti/percorsi che dovranno, comunque, trovare svolgimento all'interno della durata delle azioni progettuali ed in vigore di accordo. Alla scadenza dell'accordo contrattuale (patto di accreditamento) tra Azienda ULSS e rete, sarà riattivata, sulla base delle presenti linee di indirizzo, la procedura per l'iscrizione all'elenco dei soggetti interessati. Gli elenchi avranno durata triennale e gli accordi avranno la medesima data di scadenza degli elenchi. Le azioni progettuali (paragrafo 4) devono essere orientate all'attuazione dei progetti individuali predisposti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000 con riferimento agli ambiti di operatività identificati dagli "Indirizzi di programmazione" di cui alla DGR n. 2141/2017 e dall'area di pertinenza dei sostegni definita dal presente provvedimento al paragrafo 4.1 e concretizzarsi in percorsi progettuali (paragrafo 4.2).

#### 4.1 Aree di operatività dei sostegni

Le Azioni progettuali si coordinano in percorsi appropriati e aderenti ai bisogni delle persone con disabilità e le aree di operatività dei sostegni possono includere:

- rafforzamento ed accrescimento dell'autodeterminazione, dell'autonomia, delle competenze sociali, dei comportamenti autoregolanti, dell'emancipazione e dell'autorealizzazione;
- promozione e sostegno delle capacità di valutazione, di determinazione delle scelte e decisioni, agendo sulla consapevolezza delle proprie abilità e sulla possibilità di ottenere risultati;
- promozione e sviluppo della propria autonomia finalizzata all'emancipazione dalla famiglia;
- incremento e rafforzamento delle abilità per un inserimento/reinserimento lavorativo;
- interventi sui fattori ambientali che possono essere facilitatori per la buona attuazione del progetto personalizzato nell'ottica dell'inclusione sociale attiva.

#### 4.2 Percorsi progettuali

##### A. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del Decreto

Si richiama integralmente quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Le azioni progettuali, orientate ad aspetti educativi-abilitativi, promuovono e favoriscono lo sviluppo dell'autodeterminazione e dell'auto rappresentazione nella persona con disabilità, nonché il più alto livello possibile di funzionamento e di autonomia, attraverso la realizzazione di percorsi di vita emancipativi finalizzati all'implementazione di abilità, capacità e competenze proprie del ruolo adulto, necessarie a rendere la persona protagonista della propria vita, anche con riferimento agli ambiti sociali e lavorativi. Riguardo a tali ambiti sociali e lavorativi, l'azione progettuale deve contestualmente promuovere processi restitutivi e trasformativi.

Nello specifico, oltre a quanto già previsto negli indirizzi di programmazione e con riferimento agli Ambiti di operatività dei sostegni richiamati al paragrafo 4.1, i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono contemplare i seguenti percorsi:

- A.1 percorsi di emancipazione dal contesto di origine mediante l'esperienza dell'abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo familiare, per un numero massimo di 120 giornate/anno/procapite, articolate in accessi aventi durata minima per accesso di 3 giorni consecutivi;
- A.2 percorsi relativi alle attività giornaliere, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite.

Tali percorsi possono essere realizzati, inoltre, per incoraggiare interventi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave ospiti di unità di offerta residenziali aventi caratteristiche differenti da quelle previste dal Decreto. In tale contesto, nella programmazione delle attività giornaliere, l'UVMD può contemplare, in una logica di inclusione sociale attiva, sia esperienze di lavoro sia percorsi di supporto all'inserimento mirato c/o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione come previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015. L'UVMD può, altresì, determinare, in riferimento agli obiettivi e agli esiti previsti dal progetto personalizzato, i



d27e6532



supporti appropriati alle attività giornaliere attraverso moduli innovativi orientati all'inclusione sociale attiva e lavorativa che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015 e alla successiva DGR n. 1375/2020. Rimane nella piena responsabilità dell'UVMD, attraverso la collaborazione con i Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), la valutazione dell'efficacia degli inserimenti lavorativi e dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento rispetto alle necessità, ai bisogni e alle aspirazioni della persona con disabilità, e ciò con riguardo sia ai nuovi inserimenti/tirocini sia a quelli già attivi, individuando/confermando quelli per i quali non necessita l'attivazione di percorsi a maggior supporto. Per ulteriori dettagli in ordine al percorso A.2 si rimanda alla specifica analisi del percorso effettuata con riguardo alla linea di intervento C.

Con riferimento alla presente linea di intervento ciascuna rete di soggetti può presentare un'azione progettuale articolata in più "soluzioni alloggiative di tipo familiare" nelle quali organizzare le "esperienze temporanee dell'abitare autonomo" di più gruppi di persone con disabilità, al di fuori dei contesti familiari e/o residenziali extra-familiari in cui sono già inserite, salve le determinazioni di cui al paragrafo 13. Ciascun gruppo dovrà essere composto da un numero massimo di cinque persone individuate nella prospettiva della reciproca accettazione.

Andranno valorizzate, sulla base di un approccio organizzativo a "filiera di servizi", le proposte progettuali che contemplano percorsi volti ad assicurare la continuità assistenziale sulla base del livello di gravità con soluzioni socio assistenziali alternative a maggior grado di protezione. Tale aspetto ha l'obiettivo di promuovere l'unitarietà assistenziale e la presa in carico globale della persona con disabilità.

I progetti personalizzati definiti considerando l'integrazione dei percorsi identificati dalla presente linea di intervento e inseriti nel quadro delle azioni progettuali "devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della persona con disabilità e del suo case manager". La diminuzione dei livelli di sostegno è caratterizzata dall'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi previsti dall'azione progettuale stessa.

Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti, definiti anche temporalmente, nel progetto personalizzato, compresa la riduzione dei sostegni, nelle forme del "vivere in autonomia" sia che si tratti di accogliere le persone con disabilità coinvolte nella presente linea A) nelle soluzioni progettuali-abitative stabili previste nella linea di intervento B), sia che si conseguano traguardi di sviluppo, socio-relazionali e lavorativi, tali da porre le medesime persone nella condizione di "prendersi cura di sé" e di scegliere, consapevolmente, di vivere in autonomia.

Il contributo onnicomprensivo riconoscibile annuale procapite ex art. 3 della legge, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024, che punta a sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alle azioni progettuali previste nell'ambito della presente linea, è definito e specificato per singolo percorso (A.1 e A.2) sulla base delle regole indicate nel presente documento e proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/procapite erogate con riferimento ai medesimi percorsi.

#### **B. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del Decreto**

Si richiama in maniera integrale quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Le azioni progettuali orientate all'assistenza tutelare e socio-educativa, sostengono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di deistituzionalizzazione, presso le forme residenziali previste dal Decreto. Per tale ragione le azioni devono concorrere all'obiettivo di promuovere nella persona con disabilità l'autodeterminazione e l'autorappresentazione, e il più alto livello possibile di funzionamento e di autonomia, specie con riguardo alle competenze e abilità di gestione della vita quotidiana, anche nella sua dimensione domestica, e di gestione delle abilità comunicative e relazionali, nonché l'obiettivo di favorire lo sviluppo di interrelazioni positive nel contesto ambientale di prossimità e, più in generale, nel quadro dei processi di inclusione sociale e lavorativa. Tali azioni devono, quindi, prevedere lo sviluppo di interventi sul contesto di vita volti a ridurre gli ostacoli alla partecipazione o all'accesso alle opportunità di vita.

Nello specifico, oltre a quanto già previsto negli indirizzi di programmazione e con riferimento agli Ambiti di operatività dei sostegni richiamati al paragrafo 4.1, i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono contemplare i seguenti percorsi:

B.1 percorsi legati alla casa e all'abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo familiare, per 365 giornate/anno/procapite senza soluzione di continuità temporale;



d27e6532



B.2 percorsi relativi alle attività giornaliere, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite.

Come già riportato precedentemente, tali percorsi possono essere attivati, altresì, per incoraggiare interventi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave ospiti di unità di offerta residenziali aventi caratteristiche differenti da quelle previste dal Decreto.

In tale contesto, nella programmazione delle attività giornaliere, l'UVMD può contemplare, in una logica di inclusione sociale attiva, sia esperienze di lavoro sia percorsi di supporto all'inserimento mirato e/o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione come previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015. L'UVMD può, altresì, determinare, in riferimento agli obiettivi e agli esiti previsti dal progetto personalizzato, i supporti appropriati alle attività giornaliere attraverso moduli innovativi orientati all'inclusione sociale attiva e lavorativa che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015 e alla successiva DGR n. 1375/2020. Rimane nella piena responsabilità dell'UVMD, attraverso la collaborazione con i Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), la valutazione dell'efficacia degli inserimenti lavorativi e dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento rispetto alle necessità, ai bisogni e alle aspirazioni della persona con disabilità, e ciò con riguardo sia ai nuovi inserimenti/tirocini sia a quelli già attivi, individuando/confermando quelli per i quali non necessita l'attivazione di percorsi a maggior supporto. Per ulteriori dettagli in ordine al percorso A.2 si rimanda alla specifica analisi del percorso effettuata con riguardo alla linea di intervento C.

Con riferimento alla presente linea di intervento ciascuna rete/elenco di soggetti può presentare un'azione progettuale articolata in più soluzioni alloggiative che, ai sensi dell'art. 3, co. 4 del Decreto, "*presentino le caratteristiche di abitazione, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge*", aventi in ogni caso, si ripete, le caratteristiche di cui al su richiamato art. 3, co. 4, lett. da a) ad f) del Decreto, nelle quali organizzare l'offerta per "*l'abitare autonomo*" di più gruppi, salve le determinazioni di cui al paragrafo 13. Ciascun gruppo dovrà essere composto da un numero massimo di cinque persone con disabilità individuate nella prospettiva della reciproca accettazione. Andranno valorizzate, sulla base di un approccio organizzativo a "filiera di servizi", le proposte progettuali che contemplano percorsi volti ad assicurare la continuità assistenziale sulla base del livello di gravità con soluzioni socio assistenziali alternative a maggior grado di protezione. Tale aspetto ha l'obiettivo di promuovere l'unitarietà assistenziale e la presa in carico globale della persona con disabilità.

I progetti personalizzati definiti considerando l'integrazione dei percorsi identificati dalla presente linea di intervento e inseriti nel quadro delle azioni progettuali "*devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutela, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della persona con disabilità e del suo case manager*". La diminuzione dei livelli di sostegno è caratterizzata dall'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi previsti dall'azione progettuale stessa. Alla riduzione dei livelli di sostegno concorre l'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi.

Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti previsti, anche temporalmente, nel progetto personalizzato, compresa la riduzione dei sostegni, e le persone con disabilità (il gruppo) coinvolte nelle soluzioni progettuali-abitative previste nella presente linea di intervento, abbiano acquisito consapevolezza e abilità di vivere in autonomia: competenze e abilità di gestione della vita quotidiana, anche nella sua dimensione domestica, e di partecipazione e inclusione sociale, comprese esperienze attive di servizio alla comunità, nonché abbiano maturato e rafforzato atteggiamenti e comportamenti orientati alla reciproca accettazione.

Il contributo onnicomprensivo annuale procapite ex art. 3 della legge, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024, finalizzato a sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alle azioni progettuali previste nell'ambito della presente linea, è definito e specificato per singolo percorso (B.1 e B.2) sulla base delle regole indicate nel presente documento e proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/procapite erogate con riferimento ai medesimi percorsi.

### **C. Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia, di cui all'articolo 3, commi 5 e 6 del Decreto**

Si richiama in maniera integrale quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Si tratta di azioni progettuali orientate alla promozione dell'autodeterminazione ed autorappresentazione della persona con disabilità ed allo sviluppo e consolidamento del suo migliore funzionamento adattivo, con particolare



d27e6532



riguardo alle abilità e competenze "concettuali, sociali e pratiche": e finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale per la gestione della vita quotidiana, nonché all'inclusione sociale, mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali, relazionali e occupazionali.

Nello specifico, oltre a quanto già previsto negli indirizzi di programmazione e con riferimento agli Ambiti di operatività dei sostegni richiamati al paragrafo 4.1, i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono prevedere, in una logica di inclusione sociale attiva, "percorsi finalizzati a diversificare la filiera dei servizi con formule flessibili e alternative alle attuali unità di offerta", mediante le seguenti tipologie di percorsi:

C.1 percorsi laboratoriali, definiti con i servizi per il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali e relazionali, che includano la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche mediante tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015;

C.2 percorsi innovativi, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite, finalizzati allo sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia, la gestione della vita quotidiana e di promozione dell'inclusione sociale attiva che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015 ed alla successiva DGR n. 1375/2020.

Rimane nella piena responsabilità dell'UVMD, con il coinvolgimento dei Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), la valutazione dell'efficacia degli inserimenti lavorativi e dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento rispetto alle necessità della persona con disabilità, e ciò con riguardo sia ai nuovi inserimenti/tirocini sia a quelli già attivi, individuando/confermando quelli per i quali non necessita l'attivazione di percorsi a maggior supporto.

I progetti personalizzati definiti contemplando i percorsi previsti dalla presente linea di intervento "devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della persona con disabilità e del suo case manager". Alla riduzione dei livelli di sostegno concorre l'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi.

Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti previsti, anche temporalmente, dal progetto personalizzato, compresa la riduzione dei sostegni, e la persona con disabilità sia protagonista della propria vita, delle proprie scelte ed azioni e, quindi, in grado di partecipare alla revisione del proprio progetto personalizzato.

Il contributo onnicomprensivo riconoscibile annuale procapite ex art. 3 della legge, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024, finalizzato a sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alle Azioni progettuali previste nell'ambito della presente linea, è determinato ed analizzato per singolo percorso (C.1 e C.2) sulla base delle regole indicate nel presente documento e proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/procapite erogate con riferimento ai medesimi percorsi.

#### **D. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'art. 3, co. 4 del Decreto**

Si richiama in maniera integrale quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Si tratta di investimenti in tecnologia finalizzati a facilitare la vita autonoma delle persone con disabilità, favorendo nel contempo la riduzione dei sostegni offerti da parte di personale.

Gli investimenti cofinanziabili nella presente linea di intervento potranno riguardare, in via prioritaria, l'introduzione di tecnologie innovative nel campo della domotica e delle tecnologie di ausilio all'autonomia personale (tecnologie assistive) e per l'accessibilità e l'automazione dell'ambiente di vita (*ambient assisted living*), riducendo in tal modo la necessità della presenza di risorse umane professionali e non professionali. Sono, inoltre, possibili ristrutturazioni dell'esistente finalizzate ad ottenere soluzioni alloggiative con caratteristiche conformi a quelle previste dall'art. 3, co. 4 del Decreto.

Gli interventi possono essere realizzati in soluzioni abitative derivanti dal riutilizzo di patrimoni destinati alle finalità della legge da enti pubblici, da soggetti del terzo settore e da patrimoni aventi analoga destinazione resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità.

Sugli immobili/unità abitative ristrutturati con i contributi di cui alla presente linea di intervento deve essere costituito il vincolo di destinazione d'uso, specificatamente correlato ai contributi in oggetto, che dovrà avere una durata pari



d27e6532



almeno a 10 anni dall'ultimazione dei lavori. Per lo stesso periodo tali ospiti non possono essere alienati e/o inutilizzati/dismessi dalla destinazione per la quale hanno ottenuto il contributo, salva l'eventualità in cui sia prevista la restituzione all'Azienda ULSS della quota di contributo rapportata al periodo di mancato utilizzo rispetto ai 10 anni di vincolo di destinazione previsto ai fini dell'erogazione del contributo medesimo.

Gli interventi non sono ripetibili e il contributo è una tantum; non devono essere compresi nel nomenclatore ausili. Il contributo onnicomprensivo riconoscibile massimo per ciascuna unità abitativa di 5 persone, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024, finalizzato alla realizzazione della presente linea di intervento, è determinato sulla base delle regole indicate nel presente documento. Esso non potrà superare l'80% dei costi rendicontati e dimostrati con documenti fiscalmente validi. Per lo stesso intervento non è ammessa la cumulabilità con altri contributi a carico di risorse pubbliche nazionali, regionali o degli enti locali.

#### **E. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7 del Decreto**

Si richiama in maniera integrale quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Si tratta di interventi volti ad affrontare situazioni di emergenza (es. difficoltà dei genitori, decesso o ricovero del caregiver familiare, impossibilità di assistenza domiciliare) che possono pregiudicare i sostegni necessari alla permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio.

Gli interventi cofinanziabili riguardano soluzioni di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite dall'art. 3, co. 4 del Decreto, previa verifica dell'assenza di queste ultime soluzioni abitative ad esse conformi.

L'inserimento in tali strutture deve essere accompagnato dalla previsione dei tempi di rientro nel nucleo familiare cessata la situazione di emergenza e, in ogni caso, per un periodo massimo fino a 15 giorni, salva diversa e documentata indicazione dell'UVMD.

Il contributo onnicomprensivo riconoscibile di riferimento giornaliero per ciascuna persona con disabilità grave, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024, è determinato sulla base delle regole indicate nel presente documento.

#### **5. Beneficiari**

Il quadro di riferimento per l'individuazione dei beneficiari delle azioni progettuali è stabilito, ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge 5/2/1992, n. 104 e dell'art. 1, co. 2 della legge, nelle *"persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare"*. In tale quadro, l'individuazione dei beneficiari, da parte dell'Azienda ULSS, deve prioritariamente considerare le situazioni di maggiore urgenza determinata sulla base dei seguenti parametri: *"limitazioni dell'autonomia"*, *"sostegni che la famiglia è in grado di fornire"*, *"condizione abitativa ed ambientale"*, *"condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia"*, con particolare riguardo alle *"persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità"*, *"persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa"*, *"persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare"* (art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 23/11/2016). Sono escluse le persone con disabilità beneficiarie dei contributi previsti dalla sperimentazione degli interventi in materia di *"Vita Indipendente e Inclusione della Persona con Disabilità"* a valere sulle specifiche risorse ministeriali.

#### **6. Progetto personalizzato**

La definizione del progetto personalizzato si inserisce nel processo di cambiamento avviato dal recente schema di D.Lgs. n. 62/2024 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento



d27e6532



ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", che stabilisce le fasi e il processo per la costruzione del progetto di vita a favore della persona con disabilità.

Si richiama in maniera integrale, inoltre, quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, confermando l'utilizzo della Scheda SVaMDi per l'accesso alle misure, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate. Non trova più applicazione quanto riportato nell'Allegato A alla DGR n. 2141/2017 in riferimento al criterio di selezione che prevede un profilo di funzionamento non inferiore a 5.

Per dare piena attuazione all'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che persegue l'obiettivo di agevolare la vita indipendente, l'inserimento sociale e la partecipazione delle persone disabili, e per garantire un'inclusiva realizzazione degli interventi a valere sul Fondo per il Dopo di Noi, la legge n. 112 del 2016 ha previsto il ricorso a due strumenti di fondamentale importanza: il progetto personalizzato, inteso come progetto individuale della persona con disabilità ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 328/2000, e il budget di progetto.

Il progetto personalizzato nell'ambito del quadro evolutivo della persona si qualifica quale elemento del progetto di vita che concorre con le opportunità fornite dalla rete dei servizi e dei sostegni a plasmarsi sul bisogno della persona con disabilità. In questo quadro prende forza la definizione innovativa del progetto di vita che si fonda su uno sguardo prospettico, da aggiornare lungo tutto l'arco di vita e con particolare attenzione alle fasi di transizione. Il progetto deve essere sostenuto da un complesso di risorse affinché i bisogni ma anche i desideri e le attese delle persone con disabilità possano concretizzarsi. Lo stesso contiene volta per volta tutti gli strumenti previsti dalle norme caratteristiche degli interventi (es. PEI scolastico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2017, PDTA, Piano per la Vita Indipendente ecc.) ma non si riduce mai solo ad essi. Il budget di progetto e il progetto di vita rappresentano due ambiti che convergono nell'unitarietà del processo e integrano le dimensioni clinico-assistenziale e sociale a quella amministrativa. Il progetto di vita va condiviso e formalizzato, con il budget di progetto, con la persona con disabilità la propria famiglia o la rete dei sostegni e delle risorse della persona con disabilità.

Considerato il quadro valoriale e normativo di riferimento l'Azienda ULSS provvede, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 5, ad individuare i beneficiari delle azioni progettuali, tenendo conto delle domande presentate dalle persone con disabilità interessate agli interventi di cui al presente documento. A tal fine, le persone con disabilità dovranno presentare domanda di valutazione/rivalutazione all'UVMD dell'Azienda ULSS di riferimento, indicando la linea di intervento ed, eventualmente, anche l'azione progettuale alla quale intendono partecipare. La valutazione/rivalutazione multidimensionale è garantita entro 30 giorni dalla presentazione della domanda che costituirà presupposto per la definizione del progetto personalizzato.

Attraverso la predisposizione e definizione del progetto personalizzato (art. 2 del Decreto) l'UVMD individua i "sostegni: misure, servizi e trasferimenti in grado di supportare il percorso di vita della persona con disabilità e la sua inclusione" (art. 1, co. 1 lett. d) ed e) del Decreto) a partire dalla ricognizione dei sostegni e supporti formali ed informali che già gravitano attorno ad essa per ricomporli e armonizzarli nei percorsi previsti al paragrafo 4. Questa ricomposizione dovrà orientarsi a raggiungere gli obiettivi/csi "clinici (benessere psico-fisico), funzionali (adattamento all'ambiente) e personali (soddisfazione personale)" stabiliti secondo criteri di fattibilità e sostenibilità per la massima autonomia e il miglioramento della qualità di vita della persona. L'UVMD deve valutare in modo complessivo i bisogni della persona con disabilità secondo un approccio bio-psico-sociale e la loro possibile evoluzione nel tempo così da determinare in modo compiuto il progetto personalizzato e i relativi sostegni secondo un'ottica globale e integrata. Pertanto, il progetto e i relativi percorsi attuativi descritti al paragrafo 4 dovranno contemplare e farsi carico anche della possibile insorgenza di particolari criticità dopo la presa in carico la cui gestione potrebbe richiedere modalità assistenziali ulteriori da prevedere e integrare nei suddetti percorsi: temporanea maggiore presenza di figure di supporto, rientro in famiglia e/o altre idonee misure.

Nella definizione del progetto personalizzato l'UVMD dovrà coinvolgere la persona con disabilità "i suoi eventuali rappresentanti legali, i contesti familiari, amicali e sociali di appartenenza, enti e figure professionali con specifiche competenze e altri soggetti significativi", anche al fine di individuare e condividere l'azione progettuale appropriata. In particolare dovranno essere coinvolti i referenti della rete di soggetti (paragrafo 3) e ogni altra figura di riferimento ritenuta indispensabile per la realizzazione del progetto personalizzato. Il processo di costruzione partecipato del progetto personalizzato si realizza all'interno di uno scenario integrato e di continuità che coinvolge diversi ambiti e setting socio-assistenziali e che ri-compone le molteplici risorse esistenti e/o attivabili a favore della persona siano esse di natura personale, comunitaria, istituzionale, professionale, tecnologica. Il progetto personalizzato individua, inoltre, "una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio" (art. 2, co. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 23/11/2016).

In relazione alle particolari criticità su richiamate, le stesse dovranno essere comunicate all'Azienda ULSS ai fini delle eventuali verifiche in sede di UVMD e monitorate. Limitatamente a queste casistiche è stabilita la loro



d27e6532



remunerazione nell'ambito dei contributi onnicomprensivi riconoscibili ex art. 3 della legge come definiti al paragrafo 10.1.

Nella fase di monitoraggio del progetto personalizzato, qualora l'UVMD ritenga necessaria l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), tali servizi non modificano in alcun modo i fattori produttivi (risorse professionali, assistenti familiari e ogni altra tipologia di sostegno) previsti in sede di offerta con riguardo alla loro composizione, quantità e modalità d'impiego. L'offerta tecnica ed economica va formulata e valutata senza fare affidamento sull'erogazione dei servizi SAD e ADI. Sulla base delle verifiche periodiche di monitoraggio, l'UVMD può procedere alla ridefinizione e rimodulazione dei contenuti del progetto, con particolare riguardo al mantenimento della correlazione tra sostegni e obiettivi/esiti in termini di efficacia ed efficienza, che potrà comportare anche la revisione dell'azione progettuale.

L'UVMD in caso di esito negativo del progetto provvede a certificare, limitatamente ai casi di deistituzionalizzazione, il rientro della persona nell'unità di offerta residenziale con cessazione del progetto e applicazione del seguente ultimo comma del presente paragrafo.

Nel caso in cui le realizzazioni del progetto personalizzato, definito attraverso l'integrazione dei percorsi indicati per ciascuna linea di intervento al paragrafo 4, risultassero non conformi a quanto previsto nello stesso progetto, l'azione progettuale dovrà essere rimodulata così come i relativi contributi ex art. 3 della legge e tale rimodulazione potrà risalire nel tempo fino alla data di concessione dei contributi con l'eventuale restituzione delle somme percepite.

### 6.1 Budget di progetto

Nella definizione del budget di progetto si richiama il recente D.Lgs. n. 62/2024 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato" ) nonché quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate. Il budget di progetto si costruisce attraverso *"la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato"* (art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto del 23/11/2016). Esso comprende gli interventi a valere sul fondo per il Dopo di Noi (paragrafo 4) e deve essere concepito e predisposto secondo principi di flessibilità, condivisione, dinamicità ed integrazione con l'obiettivo di ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private e comunitarie.

Il budget di progetto rappresenta uno strumento gestionale innovativo per favorire la domiciliarità e riconfigurare il sistema di offerta di servizi ed interventi sociosanitari a partire dalla persona con disabilità, il cui centro è la sua capacità di autodeterminazione e la possibilità di personalizzare l'assistenza in base alle specifiche esigenze di salute, cura, riabilitazione, abitative, occupazionali e sociali.

Questo strumento propone, su un piano di analisi ulteriore ma speculare a quella di cui al paragrafo precedente, la considerazione dell'insieme dei sostegni e supporti previsti a partire da quelli di cui la persona con disabilità risulta già beneficiaria in una logica di ricomposizione condivisa delle risorse all'interno del progetto personalizzato. Nella costruzione del budget e, quindi, nella scelta delle più appropriate tecniche educativo-abilitative e assistenziali-tutelari, nonché delle azioni sui contesti sociali e lavorativi si dovrà puntare all'obiettivo di raggiungere maggiori livelli di autonomia e di qualità di vita della persona e, analogamente, l'obiettivo di una riqualificazione/riduzione progressiva dei livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) e del costo complessivo del progetto personalizzato. In particolare, ai fini della sostenibilità del budget di progetto, deve essere esplicitata in modo esaustivo, per ciascuno dei primi tre anni di durata dell'azione progettuale a cui la persona con disabilità ha chiesto di partecipare e per gli eventuali anni successivi, il sistema delle risorse messe a disposizione volontariamente dalla medesima persona con disabilità, dalla sua famiglia, dagli altri soggetti della rete e da altri soggetti, anche for profit, non appartenenti alla filiera dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza (autofinanziamento), nonché il contributo onnicomprensivo riconoscibile richiesto per i primi tre anni a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024 e determinato secondo le indicazioni di cui al paragrafo 7. Inoltre, allo scopo di garantire la sostenibilità degli interventi, l'azione progettuale e l'Accordo di partenariato di cui al paragrafo 3, devono prevedere ulteriori iniziative specifiche per l'autofinanziamento, in tal senso "la costruzione del budget di progetto dovrà contemplare modalità innovative di reperimento delle risorse necessarie, nell'obiettivo di sostenere nel tempo il progetto. Queste modalità devono essere oggetto di separata evidenziazione ai fini della valutazione delle progettualità".

### 7. Offerta tecnica ed economica - (Condizioni economiche per l'attivazione del riconoscimento della rete).



d27e6532



La domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'accreditamento nell'elenco delle reti di soggetti riconosciuti dovrà essere presentata dalla rete di soggetti (come definita al paragrafo 3 e in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 8) corredata da una offerta tecnica ed economica relativa a una o più azioni progettuali elaborate sulla base delle indicazioni contenute nell'avviso pubblico predisposto dall'Azienda ULSS in conformità agli Indirizzi di programmazione e alle indicazioni operative del presente documento.

L'offerta tecnica ed economica dovrà evidenziare le caratteristiche e l'organizzazione della rete di soggetti e gli elementi strutturali: affidabilità e solidità dei partner, consistenza delle iniziative di autofinanziamento programmate, sinergie ed economie di scala e di filiera nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, che garantiscano la fattibilità tecnico-organizzativa e la sostenibilità economica delle azioni progettuali nel triennio e ciò anche per i periodi successivi, qualora previsti. La durata, sia essa triennale o superiore al triennio, dovrà essere esplicitata e vincolante per i partner.

La sostenibilità economica nel tempo (nel triennio e nell'eventuale periodo successivo) dovrà essere dimostrata, distintamente per ciascuna azione progettuale, attraverso apposite tavole di analisi, a svolgimento annuale (Piano economico), dei sostegni/risorse mobilitate dalla rete per l'autofinanziamento, definito nell' almeno 15% del valore economico determinato in sede di offerta, e dei fabbisogni di servizi educativi, abilitativi, di assistenza e tutela e, più in generale, di ogni altra tipologia di sostegno. La definizione delle predette iniziative di autofinanziamento, deve essere considerata al netto del sostegno economico a carico delle persone beneficiarie. Tale analisi dovrà tener conto di quanto già stabilito nei paragrafi precedenti, cioè che l'offerta tecnica ed economica preveda in modo esplicito, da un lato, l'utilizzo di tecniche educativo-abilitative e tutelari-assistenziali fondate su chiare evidenze scientifiche e modulate nell'obiettivo di un progressivo sviluppo delle competenze e delle autonomie delle persone con disabilità coinvolte per il raggiungimento del loro massimo livello di funzionamento e nella speculare riqualificazione e/o riduzione progressiva dei sostegni e dei costi complessivi e, dall'altro, specifiche iniziative di autofinanziamento, tra le quali i percorsi di inclusione sociale attiva, anche attraverso i processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi, tali da assicurare una riduzione annua del valore del contributo onnicomprensivo riconoscibile ex art. 3 della legge richiesto.

Ai fini delle valutazioni comparative e di monitoraggio delle azioni progettuali, si conviene di sintetizzare i relativi Piani economici attraverso l'utilizzo di parametri medi procapite (valore complessivo diviso il numero delle persone con disabilità che partecipano all'azione), salve necessarie specifiche relative al target di case mix di gravità dei beneficiari.

#### 7.1 Determinazione del contributo onnicomprensivo riconoscibile richiesto

Per ogni linea di intervento e per ogni possibile case mix di gravità dei beneficiari viene di seguito indicato il valore onnicomprensivo riconoscibile massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio procapite, per la formulazione delle offerte economiche (Piano economico) da parte delle reti di soggetti di cui al paragrafo 3, interessate a partecipare all'Avviso per l'accreditamento all'elenco di reti organizzate riconosciute:

- linea di intervento A): prevede per la somma dei due percorsi (A.1 e A.2, quest'ultimo secondo l'analisi di cui alla linea d'intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di € 19.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite dei medesimi due percorsi di cui al paragrafo 4;
- linea di intervento B): prevede per la somma dei due percorsi (B.1 e B.2, quest'ultimo secondo l'analisi di cui alla linea d'intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di € 32.500,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite dei medesimi due percorsi di cui al paragrafo 4;
- linea di intervento C): prevede per il percorso C.1 la conferma dei sostegni anche economici attualmente vigenti e per il percorso C.2 un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di € 12.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite del medesimo percorso di cui al paragrafo 4;
- linea di intervento D): prevede un valore onnicomprensivo massimo per unità abitativa di 5 persone pari a € 15.000,00;
- linea di intervento E): prevede un valore onnicomprensivo massimo giornaliero procapite pari a € 75,00. Resta inteso che, nella formulazione dell'offerta, qualora il numero delle giornate/anno/procapite previste per ciascun percorso inserito nel quadro delle azioni progettuali di cui alle linee di intervento su indicate, comprese quelle dedicate alla gestione di particolari criticità (paragrafo 6), risultasse inferiore al numero massimo di cui al paragrafo 4, i suddetti valori dovranno essere conseguentemente riproporzionati in termini lineari. Non sono ammesse giornate eccedenti i numeri massimi procapite di cui al paragrafo 4.

Ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo riconoscibile ex art. 3 della legge che verrà richiesto in



d27e6532



relazione e a sostegno di ciascuna azione progettuale proposta, le reti di soggetti specificheranno i relativi valori di riferimento assunti a base per la costruzione della loro offerta economica. A tali valori offerti andranno, quindi, applicate le regole previste a seguito delle misure di riqualificazione/riduzione dei sostegni e delle iniziative per l'autofinanziamento.

La rideterminazione del contributo trae origine dal fatto che l'entrata a regime delle progettualità afferenti al "Fondo Dopo di Noi" (di cui alle DGR n. 2141/2017, n. 154/2018, n. 1838/2019, n. 1254/2020, n. 730/2021, n. 483/2022) è stata pregiudicata da principio dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e successivamente dal più recente conflitto bellico, nonché dall'impatto del costo del nuovo CCNL delle cooperative sociali di cui al Decreto del Direttore della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 30 del 14 giugno 2024. Se da un lato vi è la necessità della rideterminazione del valore del contributo onnicomprensivo dall'altro si conferma la natura di supporto all'entrata in vigore dei predetti progetti.

L'applicazione delle prestazioni alternative, di cui alle DGR n. 445/2020 e n. 595/2020, viene garantita come già definito nella DGR 1558/2023, anche per gli interventi previsti per il Dopo di Noi nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale.

In ragione della diminuzione dei sostegni il contributo verrà ridotto del 2% annuo in ragione di ogni anno di vigenza dell'elenco.

In fase di esecuzione dell'Accordo contrattuale possono essere proposte e introdotte, salve diverse valutazioni dell'UVMD, migliorie e/o adattamenti ritenuti necessari rispetto ai progetti personalizzati, riproporzionando conseguentemente i valori del Piano economico senza che ciò comporti, in termini comparativi tra il prima e il dopo le migliori/adattamenti, oneri aggiuntivi a carico delle risorse di parte pubblica.

Nell'ambito della co-progettazione, così come nelle fasi di monitoraggio delle realizzazioni progettuali, l'Azienda ULSS "deve mantenere in capo a se stessa la titolarità delle scelte"

#### 8. Requisiti per l'ammissione agli elenchi aziendali delle reti

Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 3 sono ammessi a partecipare all'avviso per l'ammissione all'elenco le reti i cui *partner* siano in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e che soddisfino, in particolare, i seguenti criteri di ammissibilità, pena l'esclusione della rete dalla procedura:

##### requisiti amministrativi e di idoneità professionale

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di non regolarità fiscale e/o di altri oneri normativamente previsti;
- essere iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale, con data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso, e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività, ai sensi dell' art. 107 (Principi generali in materia di selezione) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- essere nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, cioè non risultare in stato di fallimento/insolvenza, concordato preventivo o di amministrazione controllata, o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

##### capacità economico-finanziaria della rete

- avere realizzato, complessivamente negli esercizi finanziari dell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato globale non inferiore al 50% dell'importo complessivo del progetto che si intende realizzare;

##### capacità tecnico-professionale della rete

- avere realizzato complessivamente, nell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato per servizi relativi al settore di attività oggetto dell'avviso, in ambito pubblico o privato, non inferiore al 30% dell'importo complessivo del progetto che si intende realizzare, ossia servizi socio-sanitari, assistenziali, residenziali, semiresidenziali, laboratoriali territoriali rivolti a persone con disabilità in possesso di certificazione ai sensi della legge n. 104/1992 e/o inserite nelle misure di collocamento mirato ai sensi della legge n. 68 del 1999.

I fatturati di cui sopra devono essere indicati sulla base di documenti fiscalmente validi e dimostrati attraverso la produzione di un elenco dei servizi effettuati nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a privati l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente con i riferimenti dei beneficiari le prestazioni.



d27e5532



Per ultimo triennio si intende il primo triennio utile negli ultimi cinque esercizi finanziari per il quale i relativi bilanci di esercizio o modelli unici siano stati approvati e depositati alla data di pubblicazione dell'avviso.

Tali requisiti di partecipazione non sono richiesti per le singole famiglie delle persone con disabilità o gruppi di esse, tra loro associate o non.

Tenuto conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti ed, in particolare, nel quadro delle finalità della legge, con riferimento agli "altri enti del territorio" e soggetti privati che intendono partecipare alle reti di cui al paragrafo 3 attraverso l'apporto di sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolate alle finalità degli interventi programmati, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'art. 6 della legge, le aziende ULSS possono valutare i più opportuni adattamenti ai requisiti di partecipazione previsti dal presente paragrafo.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso, pena l'esclusione dalla medesima procedura.

#### Riscontro del progetto tecnico

Il progetto va formulato, sulla base delle linee di intervento e degli ambiti di operatività individuati al paragrafo 4 per la durata di n. 3 anni. Ogni rete potrà proporre solo un progetto.

Gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici del progetto sono sintetizzati nei punti di seguito riportati:

1. descrizione dell'analisi del contesto di vita della persona e delle potenzialità di sviluppo tramite le linee di intervento e/o B e/o C in un'ottica di evoluzione delle capacità di autodeterminazione, delle condotte di autonomia, delle competenze sociali, di empowerment e di autorealizzazione, delle abilità di gestione della vita quotidiana, anche nella sua dimensione domestica, e di gestione delle abilità comunicative e relazionali, nonché favorire lo sviluppo di interrelazioni positive nel contesto ambientale di prossimità e, più in generale, nel quadro dei processi di inclusione sociale anche attraverso percorsi di occupabilità e inserimento lavorativo, verso una maggiore qualità di vita;
2. descrizione nell'ambito della linea di intervento D, degli investimenti in tecnologia finalizzati a facilitare la vita autonoma delle persone con disabilità, favorendo nel contempo la riduzione dei sostegni offerti da parte di personale specificando la natura delle soluzioni abitative se derivanti dal riutilizzo di patrimoni destinati alle finalità della legge da enti pubblici, da soggetti del terzo settore e da patrimoni aventi analoga destinazione resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità;
3. descrizione del contesto di vita della persona in particolare situazione di emergenza che possono pregiudicare i sostegni necessari alla permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, nell'ambito della linea di intervento E, individuando le soluzioni di permanenza temporanea;
4. descrizione delle fasi di contatto, valutazione, conoscenza e coinvolgimento della persona con disabilità ai fini della programmazione delle linee di intervento A e/o B e/o C;
5. descrizione dei sostegni attivati nelle linee di intervento A e/o B e/o C per la massima inclusione e integrazione delle persone nelle realtà territoriali attraverso lo sviluppo di opportunità occupazionali, ricreative e socializzanti;
6. evidenza dell'impegno a garantire adeguate coperture assicurative per tutte le attività anche in relazione all'attività occupazionale sul territorio e a stipulare quindi convenzioni con realtà produttive o contesti di inclusione;
7. descrizione delle fonti di finanziamento dei costi progettuali non coperti dalla quota
8. descrizione delle modalità e strumenti di monitoraggio dei progetti individualizzati e di valutazione dei relativi esiti;
9. descrizione delle misure per limitare il *turnover* del personale;
10. descrizione delle modalità di valutazione del gradimento e della qualità percepita dai familiari.

Qualora il progetto risulti dotato delle descrizioni previste sarà valutato idoneo dall'Azienda ULSS.

Dopo la co-progettazione in fase di realizzazione la rete deve assicurare l'osservanza degli *standard* quali-quantitativi minimi prefissati dal progetto formulato che costituirà parte integrante del contratto.

La rete deve, inoltre, indicare la disponibilità a collaborare con l'UVMD nelle operazioni di supervisione e monitoraggio dei progetti personalizzati attivati nell'ambito del presente provvedimento.

Ai fini della massima partecipazione e qualificazione delle reti nella procedura di creazione dell'elenco le aziende ULSS, con riferimento agli "altri soggetti" che potrebbero partecipare mediante l'apporto di risorse proprie, possono valutare i più opportuni adattamenti ai requisiti di ammissione previsti dal presente paragrafo.



d27e6532



### 9. Durata degli elenchi

Con riguardo a quanto già indicato nei paragrafi precedenti in ordine alla durata degli interventi si precisa quanto segue:

- l'elenco delle reti organizzate riconosciute nell'ambito delle azioni progettuali identificate dagli indirizzi di programmazione (DGR n. 2141/2017) declinati dal presente provvedimento ha validità triennale con decorrenza dal 30 giugno 2025;
- gli accordi contrattuali (patti di accreditamento) stipulati tra le aziende ULSS e le reti hanno durata triennale, salvo rinnovo periodico o decadenza nel corso della realizzazione delle azioni progettuali. La loro durata non potrà superare il periodo di vigenza dell'elenco;
- agli accordi contrattuali (patti di accreditamento) dovranno essere allegati, quali parti integranti e sostanziali, i relativi accordi di partenariato (paragrafo 3), il progetto tecnico, nonché tutti gli atti prodotti per la partecipazione alla procedura per l'iscrizione all'elenco delle reti idonee alla partecipazione alla realizzazione delle azioni progettuali;
- gli elenchi avranno durata triennale, salvo rinnovo periodico nel rispetto delle procedure di cui al precedente paragrafo 2 o decadenza. Inoltre nel corso della vigenza dell'elenco sono possibili implementazioni degli elenchi stessi da parte delle aziende ULSS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, così da garantire alle reti interessate che decidano di iscriversi, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità delle reti riconosciute. Viene richiamato il contenuto del paragrafo 7 "In ragione della diminuzione dei sostegni il contributo verrà ridotto del 2% annuo in ragione di ogni anno di vigenza dell'elenco".

A garanzia della continuità della presa in carico, la durata dell'elenco e, correlativamente, la validità dei progetti/percorsi potrà essere prorogata, salve ulteriori determinazioni definitive nei limiti delle norme in vigore.

### 10. Formulazione del progetto e approvazione del contributo

La domanda di partecipazione alla procedura, con evidenza del numero e della tipologia dei percorsi proposti, dovrà essere presentata dalla rete (paragrafo 3) in possesso dei previsti requisiti (paragrafo 8) corredata da un progetto tecnico e dalla accettazione formale, sottoscritta da tutti i *partner*, del contributo onnicomprensivo (paragrafo 7). Le azioni progettuali dovranno essere volte alla realizzazione dei progetti personalizzati, incardinati nel contesto più ampio del progetto di vita condiviso e sottoscritto anche dalla persona con disabilità o chi per lui, definiti in UVMD sulla scorta delle valutazioni multidimensionali e con indicazione delle aree di operatività dei sostegni identificate nel paragrafo 4.1, nella prospettiva di sviluppo della massima autonomia e del miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità. Tali progetti si definiscono in percorsi specifici per ciascuna linea di intervento (paragrafo 4.2).

### 11. Criteri di valutazione

L'individuazione delle reti (paragrafo 3) da ammettere all'elenco (paragrafo 2) dovrà essere effettuata attraverso la verifica da parte delle aziende ULSS del possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata (paragrafo 8) sulla base dei progetti proposti (paragrafo 4), riscontrando la presenza nel progetto oggetto poi di co-progettazione degli aspetti organizzativi, gestionali, metodologici, nonché le garanzie offerte agli utenti.

### 12. Elenchi aziendali delle reti ammesse

Ai fini della formulazione dell'elenco delle reti (paragrafo 2) ciascuna Azienda ULSS provvederà, mediante la costituzione di una apposita commissione tecnica, prevedendo anche il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità appartenenti al tavolo aziendale della disabilità locale nel rispetto dei principi di legittimità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e risultato.

La predetta commissione tecnica procederà, alla formazione di uno specifico elenco di reti in possesso dei requisiti ed ammessi alla realizzazione dei progetti.

Le reti organizzate ammesse nell'elenco prima di dare avvio alle proprie attività co-progetteranno i percorsi progettuali (paragrafo 4.2) oggetto di accreditamento.

All'elenco delle reti organizzate riconosciute e agli accordi contrattuali (patti di accreditamento) stipulati tra l'Azienda ULSS e le reti per effetto dell'ammissione all'elenco oltre che ai relativi progetti, dovrà essere data



d27e6532



adeguata pubblicità ai sensi di legge.

L'inserimento nell'elenco delle reti non vincola l'Azienda ULSS a riconoscere alcuna remunerazione alle stesse. La persona con disabilità eserciterà la sua libera scelta, nell'ambito dei progetti formulati e oggetto di co-progettazione delle reti inserite nell'elenco.

Andranno previste dalle aziende ULSS cause di cancellazione dall'elenco motivate dalla perdita dei requisiti di accesso ed inadempimenti o dalla verifica negativa dell'attività. Alla cancellazione dall'elenco consegue la risoluzione dei contratti.

### 13. Rendicontazione

I contributi onnicomprensivi verranno trasferiti dall'Azienda ULSS alla rete inserita nell'elenco, come individuata dalla persona con disabilità e verificata dall'UVMD, sulla base delle giornate effettivamente erogate dalla stessa a favore della persona con disabilità (paragrafo 7). La liquidazione del contributo verrà effettuata previa rendicontazione presentata dalla rete e a seguito della verifica da parte dell'Azienda ULSS del mantenimento dello standard.

Viene garantita l'applicazione delle prestazioni alternative, di cui alle DGR n. 445/2020 e n. 595/2020, come già definito nella DGR 1558/2023, anche per gli interventi previsti per il Dopo di Noi nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale.

Nel merito delle Linee progettuali A e B, specificamente le attività di carattere semi-residenziale, le stesse sono considerate aggiuntive e non sostitutive quindi non sovrapponibili alle attività dei centri diurni per persone con disabilità agli interventi di cui alla DGR n. 739/2015, DGR n. 1375/2020 e ai progetti avviati con i SIL. Per tale ragione nei progetti individualizzati che contemplano tali opportunità in sede di rendicontazione dovrà essere data separazione della rendicontazione amministrativa.

Nel caso in cui a consuntivo si riscontrassero variazioni in diminuzione nei costi totali unitari (procapite/giorno per percorso), i corrispondenti contributi unitari onnicomprensivi previsti in sede di presentazione della richiesta di iscrizione agli elenchi verranno di conseguenza ridimensionati applicando le specifiche incidenze percentuali sui costi totali unitari dell'offerta. Viceversa, nel caso di variazioni in aumento nei medesimi costi non si procederà ad alcun adeguamento ai contributi e i maggiori costi rimarranno a carico della rete di soggetti.

I contributi unitari onnicomprensivi rideterminati secondo la predetta regola, anche considerando la simultaneità delle operazioni di calcolo in esame, costituiranno la base di riferimento per la valorizzazione delle giornate prodotte ai fini della rendicontazione e della liquidazione dei contributi ex art. 3 della legge dovuti.

Non sono ammesse giornate eccedenti i numeri massimi di cui al paragrafo 4 che rimarranno a carico della rete di soggetti.

Pertanto, l'entità effettiva dei contributi da riconoscere ed erogare verrà determinata sulla scorta della documentazione presentata in sede di rendicontazione sia dei costi sostenuti, che dovranno essere riferiti al triennio di svolgimento dell'Azione progettuale, sia delle effettive giornate erogate a ciascuna persona con disabilità presa in carico. A tal fine la rendicontazione dovrà porre a confronto il piano economico presentato in sede di presentazione della richiesta di iscrizione agli elenchi, con il piano economico a consuntivo con evidenza delle risorse mobilitate dalla rete (iniziative di autofinanziamento, anche attraverso "modalità innovative di reperimento delle risorse", al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiarie), di quelle introitate a carico delle persone con disabilità beneficiarie e dei costi sostenuti.

La rete dei soggetti di cui al paragrafo 3 si impegna a definire ed applicare le quote di sostegno economico ai costi delle azioni progettuali da imputare a carico delle persone con disabilità beneficiarie e/o da chi per esse sulla base dei criteri uniformi definiti in fase di co-progettazione realizzazione delle azioni progettuali con l'Azienda ULSS.



d27e6532

